

Comune di Oristano

Comuni de Aristanis

CAPITOLATO TECNICO

RDO TRAMITE ME.PA

PER L'ACQUISTO DI SETTE AUTOVEICOLI ELETTRICI

CON IL CONTESTUALE RITIRO IN **PERMUTA E
ROTTAMAZIONE DELL'USATO**

CUP: **H19E19000000002**

Lotto Unico CIG. **7960755ED5**

1.DEFINIZIONI	3
2.OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
2.1 DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA	3
3.CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO ELETTRICO	4
4.ACQUISTO AUTOVETTURE.....	4
4.1.CARATTERISTICHE MINIME DEI VEICOLI	4
4.1.1 COLORI E TESSUTI DEGLI INTERNI/ESTERNI.....	5
4.1.2 SPECIFICHE TECNICHE DELLE BATTERIE	5
4.1.3 SERVIZI ACCESSORI	5
4.1.4 CONSEGNA	5
4.2 GARANZIA VEICOLO FULL SERVICE	6
4.2.1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI	7
4.2.2 MANUTENZIONE ORDINARIA	7
4.2.3 MANUTENZIONE STRORDINARIA NEL PERIODO DI GARANZIA	7
4.3 PUNTI DI ASSISTENZA	8
4.3.1 CONSEGNA VEICOLI PRESSO I PUNTI DI ASSISTENZA	8
4.4 PERSONALIZZAZIONE	8
4.5 CORSO DI FORMAZIONETECNICO PRATICA.....	8
4.6 REFERENTI	9
5 AUTOVEICOLI CEDUTI IN PERMUTA	9
6 INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI	9
7.CAUZIONE PROVVISORIA	10
8.FINANZIAMENTO.....	12
9.AVVALIMENTO.....	12
9.1 SUBAPPALTO	12
9.2 REQUISITI DI AMMISSIONE	12
10.MODALITA'DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	12
10.1 POSTICIPAZIONE DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
10.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO	13
11.DATA, ORA, LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	13
12.MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	14
13.VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.....	15
14.ANTICIPAZIONI	16
15.TERMINI DI ESECUZIONE	16
16.CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE	16
17.PENALE.....	16
18.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	17
19.SPESE CONTRATTUALI	17
20.MODALITA' DI PAGAMENTO	17
21.DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
22.RECESSO	17
23.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	17
24.TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	18
25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
26.INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	19

PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni e le specifiche tecniche che il fornitore deve rispettare, nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di **sette** veicoli elettrici, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice **Comune di Oristano** (di seguito denominata anche "Comune" o "Amministrazione aggiudicatrice"), nuovi di fabbrica occorrenti ai Servizi Comunali, comprensivi di garanzia, con il contestuale ritiro in permuta dell'usato (**da rottamare**), come meglio specificato nei successivi articoli.

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

- a) **veicolo elettrico**: veicolo la cui trazione è garantita esclusivamente da uno o più motori elettrici alimentati da una batteria; tale veicolo può essere ricaricato da comuni prese di corrente e/o utilizzando le colonnine pubbliche; il veicolo deve essere dotato di batteria propria (**escluso noleggio**);
- b) **servizi accessori**: servizi connessi ed accessori alla fornitura e, quindi, prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima; per tali servizi l'Amministrazione aggiudicatrice non dovrà corrispondere al Fornitore alcun importo ulteriore.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di n. 7 (sette) autovetture elettriche nuove, dotate di batteria propria, e relativi servizi accessori, avente caratteristiche e **dotazioni equivalenti o migliorative** rispetto a come descritto nel presente Capitolato tecnico.

Importo stimato a base di gara **€ 131.967,21# oltre IVA (22%)**,

Il prezzo comprende la consegna dei veicoli presso la sede dell'amministrazione aggiudicatrice, la messa in strada, l'immatricolazione e l'iscrizione al P.R.A., in modalità "chiavi in mano"

L'offerta dovrà essere redatta, oltre a quanto previsto dalla procedura telematica, anche nel modello allegato B), secondo il successivo parametro: $B - C = D$, dove:

B) COSTO COMPLESSIVO DEI MEZZI NUOVI - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESSE - IVA ESCLUSA;

C) PREZZO **A CORPO** DEI MEZZI USATI CEDUTI IN PERMUTA - DA ROTTAMARE.

D) PREZZO FINALE OFFERTO PER SINGOLO VEICOLO (da moltiplicarsi per 7 (sette) veicoli).

*(Il prezzo finale dovrà corrispondere a quello che sarà inserito nel "**campo offerta**" sulla piattaforma telematica determinandol'importo soggetto a valutazione.)*

- Il prezzo offerto per il ritiro dei sette veicoli da rottamare dovrà essere onnicomprensivo di tutte le spese da sostenere per la dismissione.
- Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o non conformi alle caratteristiche minimali richieste, **pena l'esclusione definitiva dalla presente gara.**
- L'aggiudicazione della fornitura verrà disposta anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, ed in caso di offerte uguali di procederà a sorteggio, ai sensi rispettivamente dell'articolo 69 e 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per intervenute cause di inopportunità e/o impossibilità.

I mezzi forniti devono corrispondere a quelli offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

Il presente **Capitolato tecnico** descrive le caratteristiche tecniche minime cui i veicoli oggetto di fornitura devono necessariamente rispondere e le modalità di erogazione dei servizi accessori.

Articolo 2.1 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA

1. La fornitura verrà aggiudicata a favore della ditta che avrà offerto il miglior prezzo, da determinarsi secondo le modalità di cui al precedente **articolo 2**.

2. Tutte le operazioni e le spese relative all'immatricolazione, targatura, omologazione, messa in strada, eventuali collaudi, consegna presso la struttura comunale, ecc. dei veicoli in oggetto, sono a **totale carico** della ditta aggiudicataria.
3. Il prezzo indicato in offerta dovrà pertanto essere "chiavi in mano" ovvero ricomprendere qualunque spesa, onere, tassa e costo gravante sulla fornitura.
4. Sono a carico della ditta aggiudicataria ogni spesa ed oneri per bolli e registrazione contratto, compreso imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa.
5. Sono altresì a totale carico della Ditta aggiudicataria le spese di trasporto e gestione dell'usato, che dovrà essere ritirato contestualmente alla consegna dei nuovi veicoli.
6. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l'I.V.A.

Articolo 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO ELETTRICO

I veicoli oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso, e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché da ogni altro eventuale provvedimento normativo emanato nel corso della fornitura. In particolare:

- a) i veicoli devono essere costruiti in ottemperanza alla normativa europea e nazionale e conforme alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
- b) tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono applicabili le seguenti norme di riferimento, compresa ogni loro successiva modificazione ed integrazione:

- a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) Nuovo Codice della Strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ss.mm.ii.;
- c) d.lgs. 25 luglio 2005 n.151; il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; e il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- d) d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relative procedure di smaltimento;
- e) ulteriori disposizioni entrate in vigore al momento dell'ordine da parte del soggetto aggiudicatore.

Articolo 4 - ACQUISTO AUTOVETTURE

Le autovetture devono essere nuove di fabbrica e costruite con parti e accessori nuovi di fabbrica. È posta a carico del Fornitore l'immatricolazione dei veicoli (I.P.T.), nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che sono pertanto compresi nel prezzo di acquisto:

- a) consegna dei veicoli nuovi a domicilio;
- b) garanzie sugli autoveicoli, decorrenti dal momento della consegna;
- c) garanzia batterie, decorrenti dal momento della consegna.

Articolo 4.1 CARATTERISTICHE MINIME DEI VEICOLI

Le caratteristiche minime obbligatorie, cui i modelli dei veicoli offerti devono rispondere, sono indicate di seguito. Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all'uso con la batteria carica.

I veicoli elettrici oggetto del finanziamento devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso, e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare:

- Ogni veicolo elettrico deve essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
- Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente;
- Tutti i veicoli elettrici devono essere full electric e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica.

Tipologia veicolo elettrico	
Stato del veicolo	Nuovo
Alimentazione	Elettrica 100%
Motore	Elettrico – AC sincrono – trifase magneti a permanenti
Potenza massima in KW (CV)	Uguale o maggiore di 40kW
Autonomia in Km	Uguale o maggiore di 120Km
Trazione	Anteriore
Massa a pieno carico (Kg)	Uguale o maggiore di 1500Kg
Posti a sedere	5
Porte	5
Sistema frenante	Antibloccaggio ruote ABS
Caratteristiche batterie	
Disponibilità	Batteria di proprietà
Tipo batteria	Ioni di litio. Le batterie devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e devono essere tali da poter essere ricaricate in ambiente sia pubblico che privato mediante l'utilizzo di normali prese domestiche e mediante il collegamento alle colonnine pubbliche
Autonomia espressa in km su ciclo NEDC	Uguale o maggiore di 120Km
Capacità della batteria	Uguale o maggiore di 16kWh
Sistema di ricarica a bordo	Uguale o maggiore di 6 ore
Caratteristiche allestimento	
Logotipi	Sulla carrozzeria dei mezzi devono essere posti i loghi UE, FSC 2014-2020, RAS (come da allegato C)
Dotazioni minime	
1 - Airbag guidatore	7 - cavo di ricarica in modo 3 con spina tipo 2 lato stazione
2 – airbag passeggero	8 – cavo per la ricarica occasionale in modo 2, 230V 10°
3 – aria condizionata – riscaldamento (preferibilmente climatizzatore elettronico con filtro antipolline e odori)	9 – ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
4 – autoradio con Connettività Bluetooth	10 – ABS
5 – servosterzo	11 – segnalatore pericolo mobile conforme CE
6 – alzacristalli elettrici anteriori	12 – giubbino rinfrangente conforme DM 30/12/03

Articolo 4.1.1- COLORI E TESSUTI DEGLI INTERNI/ESTERNO

Gli interni dei veicoli potranno essere personalizzati, nei colori e nei tessuti degli interni, su richiesta del Comune e senza alcun onere aggiuntivo, sulla base delle combinazioni standard offerte dal Fornitore. Il colore della carrozzeria sarà preferibilmente bianco.

Articolo 4.1.2 - SPECIFICHE TECNICHE DELLA BATTERIA

Le batterie devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e devono essere tali da poter essere ricaricate in ambiente sia pubblico che privato, mediante l'utilizzo di normali prese domestiche e mediante il collegamento alle colonnine pubbliche installate nel territorio comunale di Oristano da parte dell'Ente gestore.

Articolo 4.1.3 - SERVIZI ACCESSORI

I servizi di seguito descritti sono accessori alla fornitura dell'autovettura e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. Per tali servizi il Comune non dovrà corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

Articolo 4.1.4 - CONSEGNA

La consegna deve essere eseguita presso la sede del Comune di Oristano, Piazza Eleonora d'Arborea, 44 – 09170 - ORISTANO, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi alla data di stipula del contratto di fornitura. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo del contratto. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, nel qual caso il soggetto aggiudicatore potrà risolvere lo stesso per grave inadempimento. Il Fornitore deve comunicare per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi, la data e l'ora presunta in cui i veicoli saranno consegnati.

All'atto della consegna, il Fornitore deve garantire che i veicoli siano conformi a quanto offerto in sede di gara. È inoltre cura del Fornitore consegnare:

3.1.a) la carta di circolazione;

3.1.b) il manuale d'uso;

3.1.c) le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppio telecomando antifurto (se previsto) di ogni autovettura;

3.1.d) gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.

La consegna deve essere effettuata al Dirigente del Settore Lavori Pubblici o ad un funzionario dallo stesso delegato. Al momento della consegna, il Comune sottoporrà a verifica di conformità di accettazione l'autovettura oggetto di gara. Nel corso della verifica di conformità, il soggetto aggiudicatore, per il tramite del Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 21, effettuerà un controllo sul mezzo e su tutte le attrezzature e gli allestimenti forniti, i quali dovranno rispecchiare scrupolosamente quanto previsto dal presente Capitolato tecnico. Alla verifica di conformità dovrà presenziare un rappresentante del Fornitore. L'incaricato dell'Amministrazione aggiudicatrice ed il rappresentante del Fornitore dovranno redigere e sottoscrivere il verbale di consegna, avendo cura di specificare:

a) dati relativi al Fornitore incluso codice fiscale/Partita IVA;

b) dati relativi al soggetto aggiudicatore: Amministrazione di appartenenza e soggetto dotato dei poteri di spesa;

c) data dell'ordine;

d) numero progressivo dell'ordine;

e) data e ora consegna;

f) codice identificativo dell'articolo oggetto del verbale di consegna;

g) tipo, targa, telaio e colore dei veicoli;

h) presenza a bordo di quanto richiesto in sede di gara;

i) assenza di danni visibili;

j) presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello;

k) presenza dei dispositivi opzionali.

Qualora i veicoli consegnati non siano conformi a quelle offerte in sede di gara, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rifiutarne l'accettazione, indicando per iscritto le motivazioni.

Il Fornitore è tenuto, comunque, a ritirare il veicolo oggetto di rifiuto entro 48 (quarantotto) ore dalla contestazione ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo del contratto.

L'accettazione dei veicoli da parte del Comune, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

Articolo 4.2 - GARANZIA VEICOLO FULL SERVICE

I veicoli oggetto del presente Capitolato tecnico, comprensivi di batteria, devono essere coperti da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge. In particolare il Fornitore deve assicurare:

l) a) la garanzia dei veicoli in tutte le sue parti, decorrente dal momento della consegna e di durata non inferiore a 2 anni per un numero illimitato di Km;

m) b) la garanzia dei motori, decorrente dal momento della consegna e di durata non inferiore a 5 anni o a 100.000 (centomila) Km percorsi;

n) c) la garanzia delle batterie, decorrente dal momento della consegna e non inferiore a 5 (cinque) anni o 100.000 (centomila) Km percorsi, con sostituzione delle batterie stesse o di sue parti o mediante ripristino dell'intera funzionalità, se quest'ultima scende al di sotto del 70% (settanta per cento) di quella dichiarata dal Fornitore in fase di partecipazione alla gara.

La verifica della capacità della batteria, nel caso in cui dovessero essere riscontrate anomalie di funzionamento, dovrà essere attivata, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, senza alcuna spesa aggiuntiva a carico dello stesso. Nel caso in cui il Fornitore ritenga più conveniente fornire un nuovo

veicolo, anziché sostituire la batteria, devono essere assicurate le medesime - o superiori - caratteristiche e dotazioni rispetto al veicolo sostituito e dovranno essere garantite le stesse personalizzazioni esterne ed interne.

Durante il periodo coperto da garanzia full service:

- o) il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei veicoli forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari per sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione completa dei veicoli;
- p) il Fornitore dovrà comunicare, **OBBLIGATORIAMENTE**, nella scheda offerta – allegato B), l'indirizzo, i recapiti della officina autorizzata/convenzionata presente nel perimetro urbano del **Comune di Oristano**;
- q) il Fornitore assicura, gratuitamente, la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto disciplinato ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2. La riparazione gratuita dei veicoli (o la loro sostituzione nei casi di non riparabilità) deve essere garantita ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento della stessa. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto imputabile all'acquirente. Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali o promesse deve essere denunciato per iscritto dal soggetto aggiudicatore. Detta garanzia dovrà essere fornita con le seguenti modalità:
 - il Fornitore, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità dei veicoli, dovrà operare secondo le modalità e i tempi previsti per l'intervento di manutenzione straordinaria di cui al paragrafo Articolo 4.2.3;
 - l'intervento dovrà essere, comunque, effettuato nel più breve tempo possibile, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti come tali dal Comune di Oristano, per i quali i tempi saranno concordati tra le parti.

Articolo 4.2.1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL VEICOLO

La manutenzione dei veicoli si distingue in ordinaria (intervento di manutenzione programmata) e straordinaria (manutenzione su chiamata). Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti devono essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di fornire la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali. Non è previsto alcun onere a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, sia per la mano d'opera che per i pezzi di ricambio e materiale di consumo, esclusi i pneumatici.

Articolo 4.2.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Il relativo servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (c.d. "tagliandi"), nonché di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (rabbocco di fluidi, pastiglie freni, ecc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli.

Gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d'uso del veicolo) saranno eseguiti presso i punti di assistenza di cui al paragrafo 4.3.3, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo del valore aggiudicato del mezzo.

Si intende che il soggetto aggiudicatore si impegna a concordare la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Articolo 4.2.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PERIODO DI GARANZIA

Il relativo servizio include gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria (es: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni, batteria, ecc.), volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell'utilizzatore. Tale servizio viene attivato su chiamata del soggetto aggiudicatore e secondo le modalità di seguito indicate:

- a)** gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) devono essere eseguiti presso i punti di assistenza di cui al paragrafo 4.3;
- b)** il guasto deve essere diagnosticato entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo. Entro tale termine il Fornitore si impegna a comunicare a Struttura VdA gli estremi del guasto (tipo di guasto, cause presunte, ecc.);
- c)** la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'autorizzazione a procedere da parte del Comune. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose o complesse, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con l'Amministrazione aggiudicatrice. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo dell'ordinativo di fornitura.

Articolo 4.3 - PUNTI DI ASSISTENZA

Il Fornitore è tenuto a garantire la presenza, sul territorio del Comune di Oristano, di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (punti di assistenza) cui è demandata l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

In particolare il Fornitore deve garantire nel territorio del Comune almeno un punto di assistenza in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni sulla carrozzeria, nonché meccaniche ed elettriche sia sull'impianto che sulla batteria.

Tali punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore o autorizzati dalla casa produttrice dell'autovettura e devono assicurare la capacità tecnica per le manutenzioni ordinaria e straordinaria della stessa.

In ogni caso, i punti di assistenza saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara (documento di dettaglio – allegato B), sia che il fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara medesima, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. I veicoli dovranno essere sempre riconsegnati con la batteria carica.

Tali punti di assistenza devono assicurare il ritiro dei veicoli non funzionanti al domicilio del Comune di Oristano, o su strada, durante tutto il periodo di durata della garanzia, con costi di trasporto a carico del Fornitore. I punti di assistenza devono essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) escluso il sabato. In tali periodi deve essere garantita la presa in carico e la riconsegna dei veicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato tecnico e dalla documentazione di gara.

Articolo 4.3.1 - CONSEGNA VEICOLI PRESSO I PUNTI DI ASSISTENZA

La consegna dei veicoli funzionanti presso i punti di assistenza del Fornitore si intende a carico del Comune di Oristano. All'atto della presa in carico dei veicoli da parte dei punti di assistenza, deve essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione. All'atto della riconsegna dei veicoli deve essere compilato un "documento di uscita" dal quale risulti: il tempo di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti. I veicoli dovranno essere sempre riconsegnati con la batteria carica.

Articolo 4.4 - PERSONALIZZAZIONE

I veicoli dovranno essere consegnati corredati del logo tipo fornito dal Comune di Oristano, successivamente all'aggiudicazione della fornitura, attraverso specifiche decalcomanie appositamente realizzate in PVC. Le decalcomanie dovranno essere applicate sulle portiere anteriori e conformi all'allegato C).

Articolo 4.5 - CORSO DI FORMAZIONE TECNICO-PRATICA

All'atto della consegna dei veicoli, il Fornitore dovrà assicurare, con proprio personale e a proprie spese, un corso di formazione della durata massima di 4 (quattro) ore, a tutto il personale che utilizzerà i veicoli elettrici, volto a spiegare le modalità di ricarica e le modalità di funzionamento degli stessi. Il corso sarà tenuto presso la sede del soggetto aggiudicatore.

Articolo 4.6 - REFERENTI

Il Fornitore deve comunicare al soggetto aggiudicatore il nominativo di un responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del medesimo responsabile, il Fornitore deve comunicare il nominativo di un sostituto. Il soggetto aggiudicatore individua, a sua volta, un referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

Articolo 5 – AUTOVEICOLI CEDUTI IN PERMUTA

L'Amministrazione Comunale cederà in permuta, **per essere successivamente rottamati**, nello stato d'uso in cui si troveranno al momento della consegna, i seguenti veicoli:

	VEICOLO DA ROTTAMARE – MODELLO E TARGA	Anno 1^ immatr.	Euro (0, 1, 2, 3)	Di proprietà dell'ente dal (data)
1	FIAT PUNTO – AD 126GP	1995	2	01.03.1995
2	FIAT PUNTO – AD 127GP	1995	2	01.03.1995
3	FIAT PANDA – BF 872 YH	1999	2	01.12.1999
4	FIAT PANDA – BF 873 YH	1999	2	01.12.1999
5	FIAT PANDA – BF 874 YH	1999	2	01.12.1999
6	FIAT PANDA – BJ 930 ZF	2000	2	01.08.2000
7	FIAT PANDA – BH 079 RJ	2000	2	01.01.2000

visibili presso il cantiere comunale – Viale Zara snc – Zona Ind. Nord in Oristano previo appuntamento telefonico con il Funzionario incaricato al n. 0783/791323.

I veicoli ceduti in permuta dovranno essere ritirati, **a completa cura e spese della Ditta aggiudicataria** presso la sede indicata, a seguito di preventivi accordi con l'Autoparco Comunale e comunque non prima della consegna dei veicoli nuovi.

La Ditta aggiudicataria dovrà alienare al P.R.A. i veicoli usati ritirati, effettuando le relative pratiche tramite Agenzia ubicata nel Comune di Oristano. Tale attività dovrà essere svolta entro un tempo massimo di gg. 15 (quindici) dal ritiro.

I documenti dei veicoli ceduti in permuta saranno consegnati al momento del ritiro dall'autoparco comunale.

Il Certificato di rottamazione dei veicoli dovrà essere consegnato all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine di cui sopra.

In ogni caso tutte le spese relative sono a completo carico della Ditta aggiudicataria, come ogni responsabilità relativa al successivo utilizzo o commercializzazione dei veicoli ceduti.

Articolo 6 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è: **7960755ED5**.

In particolare, si rammenta che l'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'Affidatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. L'Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Oristano, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, l'Affidatario si obbliga a trasmettere al Comune di Oristano, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 7 - CAUZIONE PROVVISORIA

La ditta concorrente dovrà provvedere alla costituzione del deposito cauzionale a garanzia della serietà dell'offerta, come definito dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,

La cauzione provvisoria (con ente beneficiario: "*Comune di Oristano – Tesoreria comunale*"), nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, dovrà essere redatta secondo termini, prescrizioni, modalità e facoltà di riduzione previste dall'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e può essere prestata da tutti i soggetti indicati nello stesso articolo.

SI PRECISA CHE LA CAUZIONE PROVVISORIA DEVE ESSERE CALCOLATA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (importo a base d'asta ESCLUSA IVA).

La cauzione provvisoria potrà essere costituita alternativamente:

- da fideiussione bancaria;
- da polizza assicurativa;
- da fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D. Lgs. 24/02/1998, n. 58. L'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, dovrà essere acclarata nella fideiussione.

La cauzione dovrà essere comunque corredata da:

- a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- b. un documento d'identità del fideiussore debitamente firmato dallo stesso.

Si precisa inoltre che, a **pena di esclusione dalla gara**, la cauzione deve essere costituita prima della scadenza della data di presentazione dell'offerta. In particolare:

- se la cauzione provvisoria è firmata digitalmente dal fideiussore e dal certificato di firma digitale del fideiussore risulta che questi agisce per l'Ente fideiussore, non è necessario alcuno dei documenti di cui ai punti a) e b);
- se la dichiarazione di cui al punto a) è firmata digitalmente, non è necessaria la presentazione del documento di cui al punto b);
- in caso di importo non sufficiente della cauzione provvisoria, verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio, alla quale l'operatore economico partecipante potrà validamente aderire presentando un'integrazione della polizza fideiussoria, redatta con le stesse modalità prescritte nel presente paragrafo, o altri documenti giustificativi della riduzione (es. certificazioni ISO); l'integrazione sarà ammissibile anche se effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle buste elettroniche, in quanto, se non si consentisse la C.d. *integrazione postuma* dell'importo insufficiente

della cauzione provvisoria, potrebbe verificarsi l'effetto giuridico iperformalistico (da' evitare in linea di principio alla luce della sempre maggiore estensione normativa e giurisprudenziale dell'istituto del soccorso istruttorio) di escludere operatori economici la cui cauzione provvisoria non raggiungesse l'importo minimo garantito per somme irrisorie;

- in caso invece di carenza assoluta della cauzione provvisoria, l'integrazione in sede di soccorso istruttorio sarà ammissibile solo laddove la cauzione provvisoria sarà stata stipulata per l'importo corretto prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Oppure

Il concorrente dovrà allegare dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'intermediario medesimo, dalla quale risulti l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 385/1993. **La mancata iscrizione in detto albo è motivo di esclusione dalla gara d'appalto.**

Le cauzioni costituite mediante fideiussione o polizza assicurativa dovranno, inoltre:

1. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data ultima per la presentazione dell'offerta, fissata nel bando di gara;
2. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.**, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. la cauzione provvisoria dovrà inoltre essere accompagnata da una dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante. Tale disposizione **NON si applica** alle micro/piccole/medie imprese e ai raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro/piccole/medie imprese.

Si applicano i benefici previsti dall'art. 93, c. 7 del codice. A tal fine dovrà essere dichiarato, nel DGUE (Parte II e Parte IV – lett. D) il possesso di uno o più dei relativi requisiti che di seguito riassuntivamente si riportano con le rispettive percentuali di riduzione:

	Condizione	% riduzione
A	possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO9000	50,00%
B	essere una micro/piccola/media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito esclusivamente da micro/piccole/medie imprese	50% non cumulabile con la riduzione di cui al punto A)
C	registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	30% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto A):30%+50%
D	in alternativa al punto C: certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001	20% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto A):20%+50%
E	sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067)	15% - anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti

Si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per i raggruppamenti temporanei:

- in caso di raggruppamento già costituito la garanzia dovrà essere presentata dal Mandatario in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento.
- in caso di raggruppamento costituendo la garanzia dovrà riportare i nominativi di tutti i componenti il raggruppamento.

N.B. - Non si provvederà a restituire la polizza fidejussoria in quanto, ai sensi dell'art., 2 lett. c), dello schema tipo 1.1. "Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria", approvato dal D.M. 123/2004, l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa.

Articolo 8 - FINANZIAMENTO

A valere sui FSC 2014-2020 LINEA D'AZIONE 1.2.2. - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE.

Articolo 9 – AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito.

Articolo 9.1 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 9.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Le Ditte concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per categoria di attività adeguata all'oggetto della fornitura. In caso di R.T.I / GEIE / consorzi di imprese che non intendono svolgere direttamente la fornitura il requisito dovrà essere posseduto da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento/GEIE e da tutte le consorziate indicate come esecutrici della fornitura;

Capacità economico – finanziaria:

- Fatturato minimo **complessivo di impresa**, negli esercizi finanziari 2016-2017-2018, pari ad **€ 300.000,00**. In caso di R.T.I / GEIE / consorzi di imprese che non intendono svolgere direttamente la fornitura il presente requisito di capacità economico- finanziaria essere dimostrato cumulando il fatturato delle imprese facenti parte del Raggruppamento / consorzio / GEIE, secondo il seguente prospetto:

1. la ditta mandataria o una delle consorziate o una delle ditte facenti parte del GEIE dovrà possedere nell'ultimo triennio (2016-2018) un fatturato minimo pari o superiore a € 180.000,00 (pari al 60% del requisito richiesto all'impresa singola);
2. ciascuna mandante o le altre consorziate o le altre ditte facenti parte del GEIE dovrà possedere nell'ultimo triennio (2016-2018) un fatturato minimo pari o superiore ad € 60.000,00 (pari al 20% del requisito richiesto all'impresa singola).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Articolo 10 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario, in attuazione dei commi 1 e 3, dell'art. 2 della deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link** sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Articolo 10.1 – POSTICIPAZIONE DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. 50/16 - c.d. "inversione procedimentale" - le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Successivamente all'apertura delle offerte economiche si procederà a verificare che nei confronti del miglior offerente non ricorrano i motivi di esclusione e che sussistano i requisiti di capacità tecnica. Tale controllo sarà esteso, a campione, anche al 10% dei partecipanti individuati mediante sorteggio. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 97 D. Lgs. 50/16.

Articolo 10.2 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, degli elementi e della documentazione, richiesti, a pena di esclusione, dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di **5 giorni lavorativi**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- tutti i casi di carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ultimo periodo);
- offerta pervenuta fuori termine;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- il mancato possesso della qualificazione SOA;
- il mancato pagamento del contributo a favore dell'Anac;
- la mancata effettuazione del sopralluogo di cui al punto 6 del presente Allegato;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione della percentuale offerta;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento o pari alla base d'asta;
- la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia - Milano - n. 1629/2015);
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione del servizio;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera.

L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.

Articolo 11 - DATA, ORA, LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte: quello indicato nella RdO.

Termine e modalità per la proposizione di richieste di chiarimenti: quello indicato RdO.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante.

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate entro e non oltre il termine indicato nella lettera-invito alla RdO esclusivamente avvalendosi del portale Mepa della Consip (www.acquistinretepa.it) mediante la funzione "comunicazioni" all'interno della sezione di gara.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti al di fuori della piattaforma Mepa e a quelli pervenuti oltre il termine ultimo indicato nella lettera invito.

Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana in modo sufficientemente circostanziato ed indicare in modo puntuale e comprensibile l'argomento oggetto della richiesta di chiarimento e l'articolo/capo/punto/pagina del documento di gara cui ineriscono. In caso contrario le stesse non saranno evase dalla Stazione appaltante.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla gara di appalto, verranno fornite entro tempi brevi e comunque prima della scadenza del termine per

Le suddette informazioni complementari fornite a richiesta degli operatori economici concorrenti, ritenute dalla Stazione Appaltante di interesse generale, saranno pubblicate sia sul sito istituzionale del Comune di Oristano - www.comune.oristano.it - sezione Bandi di Gara e Avvisi Pubblici. Gli operatori economici interessati alla procedura in oggetto, sono pertanto invitati a verificare periodicamente l'inserimento di eventuali informazioni complementari.

la presentazione delle offerte.

Sedute di gara pubbliche: le date delle sedute che per legge devono svolgersi in seduta pubblica saranno resa nota ai concorrenti esclusivamente attraverso il portale Mepa mediante la funzione "Comunicazione con i Fornitori"; delle medesime sarà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Bandi di Gara e Avvisi Pubblici". I concorrenti potranno comunque assistere alle operazioni di gara che devono svolgersi in seduta pubblica dal proprio terminale. Durante le sessioni di gara e fino alla proposta di aggiudicazione verrà mantenuta attivata la funzione del portale "Attiva seduta Pubblica" salvo i casi in cui debba procedere per legge in seduta riservata. Le operazioni di gara pubbliche si terranno presso i locali della sede municipale che verranno di volta in volta individuati e resi noti con le modalità di cui sopra.

Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche: le sedute sono pubbliche ed aperte a chiunque voglia partecipare mentre saranno autorizzati ad intervenire, interloquire con la Commissione e rilasciare dichiarazioni unicamente i legali rappresentanti delle imprese che hanno presentato offerte o, per questi, soggetti debitamente delegati.

Articolo 12 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato Tecnico.

Offerte uguali.

In caso di migliore offerta presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà, ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i al rilancio competitivo. Nel caso non sia possibile procedere ai sensi della citata disposizione normativa, l'aggiudicataria sarà individuata mediante sorteggio.

Offerte anormalmente basse.

I fornitori concorrenti, qualora richiesti dalla Stazione Appaltante, forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte.

Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere inferiore a dieci, il Presidente di gara proporrà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico che avrà presentato il massimo ribasso effettivo e, successivamente, se il ribasso sarà risultato superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante avvierà il procedimento volto alla verifica della congruità di detta offerta ai sensi dell'art. 97, cc. 1, 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, Il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Essendo la procedura impostata con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso si applicherà l'art 97, comma 2-bis. "Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: (*comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019*)

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

AVVERTENZE: Ai fini del calcolo dell'anomalia si considereranno i ribassi percentuali caratterizzati da un numero di decimali non superiore a due; nel caso di offerte caratterizzate da un numero di decimali superiori, l'anomalia sarà calcolata sui ribassi arrotondati alla seconda cifra decimali secondo il criterio indicato nel successivo punto 8.

Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori o nessun titolo.

SI PRECISA CHE:

- Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 2
- Le offerte che dal punto di vista tecnico non rispettano i requisiti minimi indicati all'art. 4.1 del presente capitolato verranno escluse prima della valutazione dell'offerta economica - il Comune si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi;
- Il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma con i dati relativi alla presente RdO). Detto contratto comporterà l'accettazione integrale delle condizioni inserite nel presente Capitolato Tecnico e nel Disciplinare.
- Il vincolo negoziale sorge in esito alla stipulazione del contratto previa verifica dei requisiti di ordine generale. Nei confronti dei concorrenti che hanno presentato, nei modi e termini descritti nella presente Capitolato Tecnico e nel Disciplinare, offerta valida, si procederà preliminarmente alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza in merito alle caratteristiche dei veicoli offerti. Per consentire l'espletamento di tale verifica l'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, le caratteristiche tecniche relative ai veicoli offerti, oltre a tutte le certificazioni eventualmente a corredo.

Articolo 13 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel

verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Ove nel termine fissato nel suddetto disciplinare la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria.

Articolo 14 – ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della Legge n. 55 del 2019, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.

Articolo 15 - TERMINI DI ESECUZIONE

I termini di esecuzione dell'appalto sono indicati nella RDO.

Articolo 16 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Il deposito provvisorio cauzionale, effettuato secondo quanto previsto, dovrà essere sostituito, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, da regolare deposito definitivo, determinato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

Articolo 17 – PENALI

1. In caso di ritardo nell'adempimento e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga, verrà applicata la penale dell'uno per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. L'applicazione della penale verrà effettuata previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di

mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato. 3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Articolo 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 19 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. In considerazione della fornitura l'appaltatore provvede alla fatturazione del corrispettivo per una quota pari al 20% a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto (se richiesto), per il saldo ad avvenuta esecuzione collaudo fornitura. Per il pagamento dell'acconto l'appaltatore dovrà provvedere alla costituzione di una fidejussione a garanzia del medesimo importo, così come previsto dall'art. 14.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla norma, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

Articolo 21 – DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, prima dell'esecuzione della fornitura, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Articolo 22 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.

Articolo 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di ORISTANO.

Articolo 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Articolo 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), il Comune di Oristano fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività della stazione appaltante, si segnala che: - i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Oristano per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Oristano in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Oristano in modo da garantirne la sicurezza e la

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Oristano che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente ;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.comune.oristano.it

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.Oristano.it, sezione "Trasparenza".

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque 10 momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IL COMUNE DI ORISTANO, PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA, 44 – 09170 ORISTANO; RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO È IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.

Articolo 26 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- 1) Non è ammessa la revisione dei prezzi, né l'applicazione dell'art.1664, 1° comma, del codice civile;
- 2) In caso di controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto applicano le disposizioni contenute nella Parte VI, Titolo I, Capo II del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rimanda. Qualora non si addivene ad una soluzione bonaria della controversia, il foro competente è quello di Oristano. È esclusa la competenza arbitrale;
- 3) Avverso il presente atto è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 al Tribunale Amministrativo della Sardegna, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;
- 4) E' vietata, a pena di risoluzione del contratto, la cessione del contratto stesso come richiamato dall'art 24. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, la parte di opere e prestazioni che

intende eventualmente far eseguire da terzi. L'indicazione lascia comunque impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria;

- 5) Nessun rimborso a compenso sarà corrisposto per la compilazione e presentazione dell'offerta;
- 6) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra la Stazione appaltante ed gli operatori economici concorrenti si intendono validamente, legalmente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo pec dichiarato dai concorrenti nei documenti di abilitazione al Mepa, nel Dgue o qualsiasi altro documento allegato alla gara: in mancanza all'indirizzo pec ricavato dal sito governativo www.inipec.gov.it/cerca-pec. Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni e di qualsiasi altro atto o provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante nei confronti del concorrente ivi compresi eventuali provvedimenti di esclusione o di invito a regolarizzare.
- 7) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia:
 - alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico;
 - alle norme vigenti in materia applicantesi alle attività oggetto dell'appalto.